

Pubblicato il 05/03/2018

Sent. n. 195/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2010, proposto da:

Europa 93 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elena Versari e Marta Rolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Addario, in Bologna, via della Zecca n. 2;

contro

-Comune di Forlì, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Morrone e Lorenzo Paganucci, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;

-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, Strada Maggiore n. 47;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Forlì in data 9/10/2009 recante l'annullamento parziale della concessione in sanatoria n. 9373 del 26.10.1992, limitatamente al capannone trasformato in laboratorio; del provvedimento del Comune di Forlì in data 13/7/2009 di avvio del suddetto procedimento di annullamento parziale della concessione in sanatoria n. 9373 del 26.10.1992; del provvedimento di R.F.I. in data 27/2/2009, richiamato nell'annullamento parziale della concessione in sanatoria, nella parte in cui si esprime parere contrario alla sanatoria del manufatto in questione; dei precedenti pareri non favorevoli alla sanatoria del manufatto espressi da RFI con gli atti in data 5/2/2007 e in data 7/10/2008. La società insta, inoltre, per ottenere per il risarcimento del danno derivante dalla caducazione parziale della gravata concessione edilizia in sanatoria del 26.10.1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Forlì e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori: avv. Marta Rolli, avv. Marcella Giuliani, avv. Giorgio Morrone e avv. Lorenzo Paganucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La controversia in esame concerne l'impugnativa, da parte di una società di capitali proprietaria di un terreno sito in comune di Forlì su cui sorgono 2 fabbricati, del provvedimento emesso

dall'Amministrazione comunale di Forlì in data 9/10/2009 avente ad oggetto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata alla ricorrente, per la sola parte di essa riferita al capannone trasformato in laboratorio ubicato sul confine di proprietà e in prossimità della ferrovia. La ricorrente impugna, inoltre, altri atti infra - procedurali tra i quali diversi pareri di Rete Ferroviaria Italiana contrari al rilascio sia dell'autorizzazione in deroga ex art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980 sia della concessione edilizia in sanatoria, da parte del Comune di Forlì, risultando questo posizionato ad appena ml. 6,60 dai binari della linea ferroviaria. La pretesa della ricorrente è affidata all'accoglimento dei seguenti motivi in diritto: mancanza dei presupposti di legge affinché il Comune potesse agire in autotutela all'annullamento parziale di propri precedenti provvedimenti, non essendo stato, il gravato annullamento parziale comunale adottato entro un congruo termine come prescrive l'art. 21 *octies* L. n. 241 del 1990, con conseguente violazione del principio dell'affidamento nella legittimità dell'operato della P.A.; eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria. Nella specie, risultano infatti inesistenti i pericoli per la sicurezza pubblica evidenziati dal Comune e da R.F.I. In via subordinata, la ricorrente svolge azione di risarcimento del danno, alla stessa asseritamente provocato dalla concessione edilizia in sanatoria, in quanto successivamente ed illegittimamente annullata dal Comune in autotutela.

Il comune di Forlì, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Si è inoltre costituita in giudizio R.F.I., parimenti chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso. Nella specie, infatti, risulta dirimente la constatazione della diversa collocazione dei due fabbricati di cui la ricorrente è proprietaria nell'area del comune di Forlì. Dagli atti di causa risulta infatti chiaramente che il fabbricato principale, pur trovandosi all'interno della fascia di rispetto dal tracciato ferroviario esso risulta comunque posizionato a distanza superiore a quella minima prevista *ex lege*, ed è stato pertanto possibile, da parte di R.F.I., esprimere parere favorevole all'autorizzazione in deroga alla costruzione, con conseguente legittimità anche della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Forlì, del tutto diversa è la situazione dell'altro fabbricato di proprietà della ricorrente (capannone ora utilizzato quale laboratorio), risultando esso situato ad appena ml. 6,60 dai binari della linea ferroviaria. In tale ben più critica situazione in cui versa l'edificio da sanare, R.F.I. non poteva rilasciare una ulteriore deroga ex artt. 49 c. 1 e 60, c. 1 del D.P.R. n. 753 del 1980 al fine di autorizzarne *ex post* la realizzazione. La prima delle norme dianzi citate dispone che "è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia". Trattasi, tuttavia, di vincolo di inedificabilità relativa, con possibilità di edificazione in deroga, mediante riduzione della zona di rispetto solo nei casi in cui "...la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano...", come chiaramente stabilisce l'art. 60, c. 1 del D.P.R. n. 753 del 1980. Pertanto, la scelta operata dal legislatore è nel senso di considerare la deroga alle distanze dalla linea ferroviaria un'ipotesi del tutto eccezionale e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "...il disposto dell'art. 60, d. p. r. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, anche in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l'amministrazione ferroviaria sia non già obbligata a rilasciare l'autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa (v. T.A.R. Piemonte, sez. II, 23/1/2015 n. 151). Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che nel caso in esame non ricorrano le eccezionali circostanze e condizioni richieste dalla legge per autorizzare in deroga la costruzione del manufatto, all'opposto risultando sussistenti le cause ostative indicate dalla citata disposizione, come chiaramente rilevate da R.F.I. s.p.a. nel parere contrario all'autorizzazione in deroga reso in data 7/10/2008, secondo cui "...la costruzione del fabbricato in confine a m. 6,60 dalla più vicina rotaia non consente ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola gli interventi di manutenzione ed in caso di incidente

ferroviario non permette l'immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso..." (v. parere RFI doc. n. 10 del Comune). Tale parere è stato successivamente ribadito da R.F.I. all'amministrazione comunale di Forlì in data 24/2/2009, in occasione della presentazione, da parte della ricorrente, di istanza di concessione edilizia in sanatoria relativa al suddetto fabbricato. Conseguentemente, in presenza di reiterati pareri contrari da parte di R.F.I. motivati in base alla salvaguardia della sicurezza pubblica relativamente ad un manufatto sito a pochi metri dai binari, l'amministrazione comunale era vincolata ad annullare parzialmente la concessione edilizia in sanatoria precedentemente illegittimamente rilasciata.

Si palesano destituiti di alcun fondamento, inoltre, i rilievi della ricorrente che contestano a RFI e al Comune carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, risultando gli atti impugnati, come sopra si è accertato, esattamente ricognitivi della situazione dei luoghi e corredati da idoneo impianto motivazionale.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore delle controparti resistenti: comune di Forlì e R.F.I. s.p.a. delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l'importo onnicomprensivo di €. 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre accessori di legge, di cui €. 3.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE

Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO